



Bruxelles, 23.4.2019
C(2019) 2858 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.4.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23.4.2019

che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 16, comma 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598, la Commissione ha approvato determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (2) In data 31 gennaio 2019 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica degli elementi dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) (iv), (vi) e (vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2014) 8021.
- (3) Tale modifica include revisioni a seguito dell'approvazione delle modifiche apportate ad alcuni programmi nell'anno civile precedente.
- (4) La modifica dell'accordo di partenariato si riferisce principalmente a variazioni negli importi minimi di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') da destinare ai diversi obiettivi tematici, e in particolare all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori", nell'allocatione dell'assistenza tecnica, nella lista dei programmi operativi e alla riduzione della riserva di efficacia dell'attuazione di circa 13 milioni EUR in conseguenza del trasferimento di risorse dal programma operativo "Imprese e competitività" al programma operativo "Iniziativa PMI" per il quale non è prevista riserva di efficacia dell'attuazione.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (5) La Commissione ha valutato la modifica dell'accordo di partenariato conformemente al secondo comma dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e non ha formulato osservazioni.
- (6) Gli elementi modificati dell'accordo di partenariato dovrebbero pertanto essere approvati.
- (7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014) 8021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2014) 8021 è così modificata:

1. All'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"I seguenti elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 28 ottobre 2014, modificato dalla revisione dell'accordo di partenariato presentato nella sua versione finale il 31 gennaio 2019, sono approvati:";
2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 11 623 000 981 EUR.
2. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 2 822 955 415 EUR.
3. Il totale delle risorse del FSE destinate, a livello nazionale, all'obiettivo tematico "Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è fissato al 21,34 %."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23.4.2019

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA